

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ORIGINALE

**N°17 DEL
06-08-2021****OGGETTO: Costituzione Fondazione Altopiano della Giara -
Adesione in qualità di socio fondatore - approvazione Statuto -
Piano economico finanziario e schema atto costitutivo.**

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di agosto alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Straord. urgenza Pubblica in Prima convocazione nelle persone dei seguenti signori:

Cocco Ediberto	A	Casu Melissa	P
Pusceddu Alberto	A	Medda Letizia	P
Marica Giovanna	P	Sedda Gianluca	P
Erbi' Alessandro	P	Porcu Fabrizio	P
Minnai Bernardo	P	Zedda Antonio	P
Deidda Andrea	P	Serra Dolores	P
Lazzari Francesca	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la sig.ra Giovanna Marica, in qualità di Consigliere Anziano. Assiste il Segretario Comunale, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, Dott. Gianantonio Sau.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento in oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, così come modificati ed integrati in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.213 del 07.12.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno i consiglieri Porcu Fabrizio e Deidda Andrea escono per incompatibilità;

- **Consiglieri presenti** alla trattazione del presente punto all'O.D.G.: n. 9

- **Consiglieri assenti** alla trattazione del presente punto all'O.D.G.: n. 4

Premesso che:

- I territori dei Comuni di Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili sono accomunati dalle stesse caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche e culturali;

- L'area di rilevante interesse naturalistico, storico-archeologico dell'altopiano della Giara, rinomata e conosciuta in tutto il mondo, è territorio condiviso, in diverse proporzioni, tra i Comuni di Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili;
- L'altopiano della Giara per la sua straordinaria importanza scientifica è ricompreso tra i Biotopi meritevoli di conservazione, tra i Siti di interesse comunitario, ed è stato individuato quale Parco regionale dalla L.R. n 31/89
- I Comuni di Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili, hanno le medesime esigenze in merito alla pianificazione, valorizzazione e gestione del proprio territorio e del proprio patrimonio ambientale e culturale;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, non può prescindere da una gestione condivisa e coordinata tra i diversi enti titolari delle aree della Giara;

Dato atto che i Comuni di Gesturi, Tuili e Setzu dal 1987 ad oggi sono titolari del progetto Regionale di “Custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara” e che la cronistoria del finanziamento del progetto è la seguente :

- Nel 1987, la XXVma Comunità Montana (Gesturi, Tuili, Setzu), nel quadro delle iniziative tendenti a favorire lo sviluppo occupazionale nel proprio territorio, aderì a quanto previsto dalla L.R. N° 28/1984 in materia di provvedimenti urgenti per l'occupazione, dando attuazione ad un progetto, per la “Custodia e manutenzione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico dell'altopiano della Giara”;
- Nel 1992, a seguito di selezione da parte della Regione Sardegna, il progetto in questione venne inserito tra i “Progetti Speciali” Azione 7/A1 art. 92 e 93 della Legge Regionale N° 11/1988, e sino al 2006 il Progetto venne gestito direttamente dalla Regione Sardegna;
- Nel 2007, conseguentemente al trasferimento agli Enti locali da parte della R.A.S., L.R. 4/2006 art. 23 comma 7 delle funzioni e dei servizi per la valorizzazione e gestione dei beni archeologici e museali, il Progetto passò nuovamente in capo alla XXVma Comunità Montana “Sa Jara”;
- Dal 2008 al 2015, conseguentemente alla soppressione della XXVma Comunità Montana “Sa Jara” e alle disposizioni di cui alle LL.RR. n. 12/2005 e n. 4/2006 art. 23 comma 7, il procedimento relativo al progetto “Custodia e manutenzione ordinaria delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico dell'altopiano della Giara” è stato in capo alla Provincia del Medio Campidano, la quale tuttavia, così come stabilito dalla L.R. n 4/06 Art 23 comma 7 “gestisce il servizio fino alla costituzione di una forma associativa fra i comuni titolari dei Beni”;
- Dal 2016 al 2020, a seguito delle disposizioni di cui alla L.R. n. 2/2016, art. 25, il procedimento, di cui al su citato Progetto, è passato in capo alla Provincia del Sud Sardegna, la quale tuttavia, così come stabilito dalla L.R. n 4/06 Art 23 comma 7 “gestisce il servizio fino alla costituzione di una forma associativa fra i comuni titolari dei Beni”;
- con determinazione dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura della Provincia del Sud Sardegna n. 24 del 13.03.2020 il procedimento di cui sopra è stato trasferito all'Unione temporanea dei Comuni di Tuili, Gesturi, Setzu e Genoni, a far data dal 01.04.2020;
- Da Aprile 2020 al 31 Marzo 2021, il procedimento del Progetto Regionale per la “Custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico dell'altopiano della Giara” a seguito di atto formale (Prot. Intesa) dei Comuni interessati (Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni), e di atto della Direzione Generale dei Beni Culturali

della R.A.S (Determina n 223 del 25.02.2020), è passato in capo al Comune di Tuili in qualità di capofila dell'intesa per la costituzione della Fondazione costituendo nuovo soggetto giuridico;

• Dal 01 Aprile 2021 ad oggi il procedimento, a seguito di atti formali (Prot. Intesa) dei Comuni interessati (Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni), il progetto è in capo al Comune di Genoni in qualità di capofila dell'intesa per la costituzione della Fondazione.

Dato atto che nel corso degli ultimi 14 mesi i comuni di Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili hanno maturato la volontà di costituire una Fondazione partecipata finalizzata alla gestione del proprio patrimonio culturale e ambientale compreso lo storico progetto regionale su menzionato che dal 1987 è finanziato integralmente e ininterrottamente dalla Regione Autonoma della Sardegna;

Considerato che il progetto storico regionale di cui alle Leggi regionali n 28/1984, n 11/1988 e successive modifiche e integrazioni attualmente non coinvolge il territorio del Comune di Genoni pertanto nasce l'esigenza di mettere a sistema e razionalizzare il progetto al fine di attivare identici servizi di custodia, manutenzione e valorizzazione anche nel restante territorio della Giara coincidente con il Comune di Genoni;

Acquisito il parere di Federculture in data 02/04/2021 prot. N. 1768 nel quale tra le altre opzioni si ipotizza l'istituzione di una Fondazione di Partecipazione tra i vari Comuni "Soci Fondatori" ai fini della gestione del "Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara", approvato ai sensi delle L.L.R.R. 28/84, 11/88 e successive modifiche e integrazioni, in ultimo prorogato dall'art. 7, comma 1 della L.R. n. 10 del 12 marzo 2020;

Tenuto conto che la prima bozza di statuto della Fondazione "Altopiano della Giara" allegata al parere Federculture è stata arricchita dalle successive modificazioni ed integrazioni proposte da ciascuno dei quattro Comuni Soci Fondatori in accordo;

Acquisita dunque la bozza definitiva di Statuto della Fondazione "Altopiano della Giara" allegata sotto la lett. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che è interesse del Comune di Gesturi aderire alla costituzione della "Fondazione Altopiano della Giara" in qualità di socio fondatore in quanto crea le condizioni per valorizzare le risorse monumentali e paesaggistiche inerenti il Territorio della Giara e dei Comuni limitrofi e contribuisce alla creazione delle condizioni per lo sviluppo turistico-culturale del territorio;

Preso atto che:

- la quota "una tantum" da conferire al Fondo di Dotazione patrimoniale originario della stessa Fondazione ammonta a Euro 10.000,00;
- non vi sono altri costi aggiuntivi per il Comune di Gesturi in quanto il funzionamento della fondazione è garantito in maggior parte dai fondi di cui alla L.R.14/2006 art. 20 e 21 comma 2, lett. b) e successive modifiche e integrazioni
- a titolo di corrispettivo per servizi resi dalla Fondazione a favore di ciascun comune, in base a convenzione di servizio, viene indicata presuntivamente la somma di Euro 5.000,00

Considerato che:

- dal punto di vista normativo e giurisprudenziale a decorrere dal 1 gennaio 2014, essendo stata abrogata la norma di cui all'articolo 9 del DLn. 95/2012 dall'art. 1 commi 561 e 562 della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), non vi sono più preclusioni al mantenimento di una Fondazione da parte di un ente locale. In tal senso, anche la Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Veneto, Deliberazione n. 345 del 28 maggio 2014) ha stabilito che, "..... dal punto di vista normativo – vale a dire sotto il profilo dei vincoli di finanza pubblica – pertanto (ed

allo stato attuale), non sono ravvisabili ostacoli alla partecipazione degli enti locali in società o fondazioni, siano esse il frutto della trasformazione di preesistenti organismi, anche associativi, sia la conseguenza della costituzione ex novo di tali soggetti giuridici”;

- i giudici contabili hanno avuto modo di precisare che “la Fondazione di Partecipazione può costituire il tramite per convogliare al sistema pubblico, mediante una condivisione con il sistema privato, maggiori disponibilità finanziarie.....Difatti l’ente pubblico trae vantaggio dal ricorso a procedure più snelle e semplificate di quelle a cui dovrebbe invece ricorrere, qualora si servisse, per la realizzazione del medesimo interesse pubblico, di modelli pubblicistici tipici” (Corte dei Conti, sezione regionale Controllo per la Liguria, Deliberazione n. 81/2013/PAR, con tale pronuncia viene maggiormente avvalorata la legittimità e la congruità della scelta dell’Amministrazione Comunale di tale modello di gestione);

- le Fondazioni di partecipazione, quale quella in esame, dove i soci fondatori sono più enti pubblici, assumono una valenza pubblicistica in quanto connotata da caratteristiche che ne fanno un “organismo di diritto pubblico”, in tal senso la giurisprudenza, contabile, amministrativa e civile concorda sulla necessaria presenza di alcune condizioni (che devono ricorrere cumulativamente) affinché un soggetto di diritto privato possa confluire all’interno del settore pubblicistico con ciò che ne consegue in termini di disciplina giuridica applicabile, ossia:

- l’organismo venga istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- sia dotato di personalità giuridica;

- la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 81/2013, Consiglio di Stato Sez. V sent. 7393/2010, Consiglio di Stato Sez. VI, sent. 5026/2017, Cassazione Civile S.U sent. 14958/2011);

Evidenziato che l’orientamento giurisprudenziale dei giudici contabili è consolidato nel ritenere che “in presenza di determinati requisiti”, (la costituzione/partecipazione da parte di un ente pubblico, di una persona giuridica privata, mossa dall’intento di realizzare un fine pubblico con finanziamenti pubblici e con modalità di gestione e controllo ricollegabili alla volontà dell’ente socio), la persona giuridica privata diventa un semplice modulo organizzativo dell’ente pubblico socio, così come altre forme organizzative aventi natura pubblicistica quali le aziende speciali e le istituzioni ex art. 114 del TUEL (Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 151/2013; Sezione Regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 52/2017). Pertanto la fattispecie in esame, secondo i giudici contabili “può essere ricondotta sia nell’alveo della società c.d in house sia nell’alveo degli enti strumentali di cui all’art. 114 del TUEL con conseguente applicazione della normativa di cui al comma 5 bis (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 81/2013).

Valutato pertanto che:

- le condizioni richieste dalla giurisprudenza sopra citata ricorrono tutte nel caso della Fondazione Altopiano della Giara in quanto:

a) trattasi di un soggetto cui è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;

b) persegue interessi di carattere generale indicati nel suo Statuto;

c) la sua attività è finanziata prevalentemente da Amministrazioni Pubbliche;
d) il controllo esercitato dai Comuni è pressoché assoluto in quanto, come indicato all' articolo 19 dello Statuto, spetta ai Comuni "soci fondatori" la titolarità nella determinazione degli indirizzi strategici, relativi al perseguimento delle finalità della Fondazione. Tale titolarità è espletata con la designazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione così come previsto nell'articolo 20 dello Statuto;

- lo svolgimento, come nel caso in esame, di attività pubbliche nei settori ambientali, della cultura e del turismo da parte della Fondazione risulta conforme alla giurisprudenza contabile consolidata ove si consideri che le caratteristiche dell' in house trovano riscontro con la previsione del controllo analogo nell'articolo 13 dello Statuto;

- la previsione di un Sindaco dei comuni "soci fondatori", quale Presidente della Fondazione risulta in linea con l'orientamento stabilito dall'ANAC con vari pronunciamenti (orientamento 76/2014 e 86/2014 e 47/2013) secondo i quali l'incarico di un amministratore comunale quale Presidente di una Fondazione, senza deleghe gestionali, non è incompatibile ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

Rilevato che lo schema di Statuto, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) risulta pertanto conforme alle finalità pubbliche perseguite dai Comuni e coerente con la natura giuridica di organismo di diritto privato della Fondazione stessa.

Rilevato che i servizi e le attività culturali e di promozione culturale e turistica che le amministrazioni comunali intendono gestire attraverso la Fondazione di partecipazione riguarderanno la gestione dell'Altopiano della Giara e dei beni ambientali e culturali e le attività finalizzate alla promozione del patrimonio culturale e turistico del territorio, garantendo i livelli occupazionali preesistenti del personale già impiegato nella precedente gestione in appalto a terzi e incremento di alcune unità a seguito dell'ingresso del comune di Gesturi

Dato atto che:

- la sostenibilità economico- finanziaria della realizzazione del progetto di gestione integrata dei servizi culturali e di promozione culturale e turistica da affidare, a seguito dell'esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto (ivi compresi quelli di economicità), è dimostrata nel Piano Economico Finanziario allegato al presente atto (Allegato B) che garantisce una gestione conforme ai principi di sana gestione e alle regole di contabilità pubblica;

- i rapporti fra i Comuni soci fondatori e la Fondazione nonché tutti gli altri elementi di natura gestionale che esulano dalle previsioni statutarie, saranno definiti con appositi provvedimenti della Giunta Comunale o dei responsabili di servizio, in base alle rispettive competenze, anche attraverso apposite convenzioni o contratti di servizio.

Considerato che, al fine di permettere il pieno svolgimento delle attività previste è necessario procedere alla formale costituzione e approvazione dello statuto della Fondazione denominata "**Fondazione dell'Altopiano della Giara**";

Visto l'allegato schema di atto costitutivo della fondazione predisposto dalla D.ssa Maria Cristina Lobina notaio in Assemini, cui gli amministratori dell'istituenda fondazione si sono rivolti per la costituzione del nuovo ente ;

Tenuto conto che i contenuti della presente proposta sono il frutto di un percorso intrapreso da questa Amministrazione fin dal suo insediamento, in quanto obiettivo già presente nelle linee di mandato 2019/2024.

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L), dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere del Revisore dei Conti acquisito in data 06/08/2021;

Il gruppo di Minoranza dichiara di votare a favore, con lo spirito di collaborazione che lo ha sempre contraddistinto dinnanzi a provvedimenti che mirano a tutelare e valorizzare il territorio, con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali financo di incrementare gli stessi; Dichiarano altresì di allegare il parere del revisore, in quanto viene meramente citato;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di richiamare le premesse dando atto che le stesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di costituire fra i comuni di Genoni, Gesturi, Tuili e Setzu la “Fondazione dell’Altopiano della Giara”;

3. di approvare lo Statuto della Fondazione dell’Altopiano della Giara dei comuni di Genoni, Gesturi, Tuili e Setzu così come risultante dall’Allegato A), che si unisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che allo stesso potranno essere apportate eventuali modifiche, integrazioni e variazioni di carattere non sostanziale che dovessero risultare necessarie in funzione degli adempimenti successivi.

4. di aderire alla Fondazione in qualità di socio fondatore e di dare atto che i comuni “Soci Fondatori” eserciteranno sulla stessa il controllo analogo attraverso la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione;

5. di approvare il Piano Economico Finanziario attraverso il quale viene presentata la sostenibilità economico finanziaria della gestione integrata dei servizi ambientali, culturali e di promozione culturale e turistica da parte della Fondazione dell’Altopiano della Giara dei comuni di Genoni, Gesturi, Tuili e Setzu che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B);

6. di approvare lo schema di atto costitutivo della fondazione predisposto dal notaio D.ssa Maria Cristina Lobina notaio in Assemini e di dare mandato al sindaco Dott. Gianluca Serra per la sua sottoscrizione;

7. di autorizzare la Giunta Comunale e i competenti responsabili di servizio dell’ente ad adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione;

8. di stabilire in euro 10.000,00 la quota “una tantum” da conferire al Fondo di dotazione patrimoniale originario della stessa Fondazione;

9. di stabilire in euro 5.000,00 presunti la quota da versare alla Fondazione a titolo di corrispettivo per servizi, da concordare annualmente e da rendere a favore del Comune in attuazione di apposita convenzione;

Con separata unanime palese votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del D.lgs. n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Dott. Gianantonio Sau

Il Consigliere Anziano
Giovanna Marica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità TECNICA della stessa.

04-08-2021

Il Responsabile del Settore
Antonio Cossu